



**Allegato A**

## **Piano di zona Distretto n. 44**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Affidamento servizio trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa**

**CIG: Z6Do80538D**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio “Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa”, di seguito denominato “servizio trasporto disabili”, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Il servizio consente alle persone disabili e invalidi, residenti a Ragusa non in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici e privati, a causa della menomazione fisica, psichica o sensoriale, di raggiungere i centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati con l'ASP di Ragusa, consentendo ai destinatari l'autonomia in termini di mobilità riducendo, di conseguenza, l'esclusione sociale degli stessi, garantendo loro il diritto alle cure riabilitative.

#### **Art. 2) Destinatari**

I destinatari del servizio sono i soggetti disabili e invalidi residenti a Ragusa e ammessi all'assistenza sanitaria riabilitativa, per una o più volte la settimana in orari antimeridiani e/o pomeridiani, presso i centri convenzionati con l'A.S.P di Ragusa, nonché presso le strutture della stessa Azienda.

**Utenza media giornaliera : N. 20**

### **Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio dovrà offrire ai destinatari la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento: abitazione – centro di riabilitazione – abitazione. Per i minori disabili è previsto l'eventuale prelevamento e riaccompagnamento a scuola.

Il servizio dovrà essere effettuato per n. 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato (con l'esclusione del sabato pomeriggio, della domenica e dei giorni festivi), secondo il programma terapeutico di ciascun centro.

Attualmente i centri di riabilitazione che a Ragusa erogano il servizio sono:

- il Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.) sito in via Ettore Fieramosca n.76,
- il Centro Medico Sociale per neuromotulesi sito in Via Dante/via C. Colombo;
- l'Ambulatorio di fisioterapia dei Poliambulatori dell'ASP n. 7 sito in Piazza Igea
- il Centro di Riabilitazione Neuromotoria dell'A.S.P. n. 7 sito in Viale n. 7 Zona industriale a Ragusa.

L'affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione del piano terapeutico di ciascun destinatario.

**Art. 4 - Mezzi di trasporto** - L'affidatario dovrà garantire il possesso a qualsiasi titolo di almeno n. 1 autoveicolo omologato per il trasporto dei disabili e abilitato per almeno n.9 posti compreso il conducente, secondo le disposizioni normative vigenti.

Ove necessario, l'affidatario dovrà garantire un altro autoveicolo omologato, allestito con pedane elettroidrauliche per il trasporto dei disabili sia in carrozzina sia con problemi motori. I mezzi di trasporto dovranno essere dotati di sedili ergonomici con cinture di sicurezza, pavimentazione antisdrucchiolo, predellino laterale e maniglia di salita, allestimenti interni confortevoli e di sistema di condizionamento.

**Art. 5 – Personale** - L'affidatario dovrà garantire le seguenti unità di personale:

- N. 1 autista munito dei requisiti di idoneità e professionalità previsti dalla normativa vigente nonché della patente di guida di categoria corrispondente all'autoveicolo guidato (patente di categoria "B" per autoveicoli per trasporto di persone e di cose con massimo di nove posti totali compreso il conducente, e aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate; patente di categoria "D" e C.Q.C. autoveicoli per trasporto di persone (autobus e filobus) con numero di posti totali superiore a 9 ad uso proprio).
- N. 1 operatore socio assistenziale con funzioni di accompagnatore degli utenti trasportati in possesso del relativo titolo di studio e di idonea esperienza nel settore dell'assistenza ai disabili. Il servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto, l'ausilio per l'allacciamento delle cinture di sicurezza, la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l'accompagnamento all'interno della struttura.

Il soggetto affidatario dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai CCNL e dalle leggi vigenti in materia. Dovrà provvedere inoltre, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che potrebbero causare agli utenti o alle loro cose.

### **Art. 6 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto**

Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza.

L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'ente affidatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte.

Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

**Art. 7 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità** - L'affidatario si obbliga :

- a. a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa;
- b. ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
- c. a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- d. ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio;
- e. a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
- f. a redigere con cadenza annuale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidatario è tenuto:

- a dare immediata comunicazione al Referente del Comune di Ragusa, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione dell'intervento;
- a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio od alla realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente contratto;
- a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'affidatario è tenuto inoltre a:

- rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quanto altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;

- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 15;
- stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni - , per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidatario risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
- rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

L'affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

#### **Art. 8 - Verifiche e Controlli**

L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti. In riferimento alla regolarità contributiva l'Amministrazione verificherà costantemente il regolare versamento dei contributi mediante il DURC. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidatario.

All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

#### **Art. 9 – Durata**

Il servizio viene affidato **per la durata di mesi 24 (ventiquattro).**

L'affidatario è tenuto, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell'importo dell'appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

### **Art. 10 – Importo dell'appalto**

Il corrispettivo per il servizio di trasporto disabili, inclusi i costi per la sicurezza, viene fissato in **€. 13,00** oltre Iva, per ciascuna corsa andata e ritorno, dall'abitazione dell'utente ovvero per i minori dalla sede della scuola, al centro di riabilitazione e viceversa, fino all'ammontare massimo di **€. 43.200,00 annui, Iva esclusa (totale 24 mesi €86.400,00)**. Per le tratte extraurbane e segnatamente per le corse da e per la frazione di San Giacomo e da e per Marina di Ragusa l'importo viene maggiorato di €. 3,00 per ciascuna corsa.

Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. Esso comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento del soggetto concorrente, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della disponibilità finanziaria, recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Ragusa.

### **Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati al precedente articolo. –

Il Legale rappresentante:

- è obbligato ad utilizzare un conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dalla presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008 e dell'art. 3 della L. n.136 del 13/8/10.
- si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG della gara.
- Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

### **Art. 12 – Estensione del servizio**

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l'affidatario dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.

### **Art. 13 – Recesso**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i.

### **Art. 14 – Adeguamenti dei prezzi**

Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

#### **Art. 15 – Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)**

L'affidatario, al momento della consegna del servizio, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

L'affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" nonché normative collegate e designa il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività di Servizio nelle modalità e luoghi come previsto dal presente contratto ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del settore servizi sociali. L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta le informazioni con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

#### **Art. 16 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

L'affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine designa un referente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il predetto referente/responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003.

L'affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidatario si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea;
- contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

#### **Art. 17 – Inadempienze e penalità**

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.

L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 500,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio presentato in sede di gara
- esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente contratto.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando la ditta affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla ditta affidataria.

#### **Art. 18 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

E' fatto divieto all'affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

**Art. 19 – Controversie** - Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa.

**Art. 20 – Risoluzione del contratto** - Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

- grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto e/o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall'art. 136, comma 1, 2, 3, D.lgs. n.163/2006 ss. mm.;
- gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
- cancellazione dell'affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
- negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto.

Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l'Amministrazione Comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

#### **Art. 21 - Spese contrattuali - Imposte e Tasse**

L'ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

#### **Art. 22 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge



sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

**Art. 23 – Vincolatività delle offerte**

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.